



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 139 del 05/04/2016

Oggetto: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 2BIS L. 112/08. .

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di aprile, alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	NOGARIN FILIPPO	Sindaco	Assente
2	SORGENTE STELLA	Vice Sindaco	Presente
3	FASULO SERAFINO	Assessore	Assente
4	VECE GIUSEPPE	Assessore	Presente
5	LEMMETTI GIANNI	Assessore	Assente
6	AURIGI ALESSANDRO	Assessore	Presente
7	PERULLO NICOLA	Assessore	Presente
8	MARTINI FRANCESCA	Assessore	Presente
9	BALDARI PAOLA	Assessore	Presente
10	DHIMGJINI INA	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

premesso che, nell'ambito delle misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, con la Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) e, successivamente, ad opera del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 come convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014 e del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 come convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, è stato modificato l'articolo 18 comma 2bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che disciplina i principi generali cui devono attenersi le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo per il contenimento delle spese di personale con particolare riguardo alle assunzioni e agli oneri contrattuali;

dato conto che, per la finalità in questione, il nuovo articolo 18 comma 2bis stabilisce che sia l'amministrazione pubblica locale di controllo a definire, con proprio atto di indirizzo, specifici criteri e modalità di attuazione dei principi suddetti per le società nelle quali detiene una partecipazione totalitaria o di controllo, tenendo conto del settore di operatività di ciascun soggetto e delle disposizioni che stabiliscono a carico dell'Ente divieti o limitazioni alle assunzioni e al reclutamento di personale;

evidenziato come, a chiarimento del ruolo di indirizzo delle amministrazioni locali sulle politiche, in particolare, assunzionali, delle società controllate, è intervenuta anche la norma di cui all'articolo 3 comma 5 sempre del D.L. n. 90/ 2014 convertito, che prevede che gli enti *“coordinano”* tali politiche al fine di garantire, anche per le società in questione, *“una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”*;

richiamato il comma 6 dell'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 come modificato dalla L. 147/2013 che ribadisce il riferimento per le società affidatarie in house ai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi del ricordato articolo 18 comma 2 bis d.l. 112/08;

dato conto che, in base al nuovo articolo 18 comma 2bis, gli indirizzi che l'ente controllante è chiamato a definire devono venire poi adottati dalle società con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, *“gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello”*;

considerato che la società Casa Livorno e Provincia p.a. ha inoltrato al Comune un elaborato denominato *“Politiche del Personale 2016/2017 – Proposte”* nel quale, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato art. 18 comma 2 bis L. 112/08, vengono prefigurate le azioni da attuare in materia di personale al fine di ottenere indirizzi da parte dell'Amministrazione Comunale;

considerato che la società Casa Livorno e Provincia p.a. è un ente controllato dal Comune di Livorno che ne detiene la partecipazione maggioritaria;

considerato, dunque, che le operazioni concernenti la politica assunzionale e retributiva effettuate nell'ambito della predetta società devono essere precedute da specifico atto di indirizzo dell'Ente controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai piani e programmi della società, avendo a riferimento quanto disposto dal sopra citato art. 18 comma 2bis L. 112/08;

Verificate le proposte effettuate dalla Società che possono essere così riassunte relativamente all'anno 2016:

- Riorganizzazione della macrostruttura con individuazione di due aree (tecnica ed amministrativa) all'interno delle quali vengono previsti un settore nell'area tecnica e due nell'area amministrativa con al vertice un Comitato di direzione/direttore generale;
- Sostituzione del Direttore Generale, a seguito delle dimissioni del precedente avvenute in data 14.2.2016;
- Attivazione di procedure di progressione interna, sia verticali che orizzontali, riferite al personale dipendente, al fine di dare attuazione all'organigramma proposto;

- Attivazione del “Progetto di lavori di pubblica utilità” presentato in partnership con il Comune di Livorno nell’ambito del bando promosso dalla Regione Toscana, con relativo cofinanziamento;
- Assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale al 50% di quattro lavoratori ex collaboratori a progetto a seguito di atto di conciliazione conseguente a vertenza giudiziaria. Le assunzioni sono già avvenute a decorrere dal 1° marzo 2016.
- Assunzione a tempo indeterminato, a seguito di selezione pubblica, di n. 3 dipendenti così definiti
 - a) dipendente di categoria B con profilo contabile da adibire al servizio di recupero crediti verso gli utenti;
 - b) dipendente di categoria B con profilo informatico in sostituzione di altro dipendente cessato per pensionamento nel corso del 2015;
 - c) dipendente di categoria A con profilo tecnico – impiantista da adibire sia alla predisposizione di progetti impiantistici sia alla verifica e controllo dei progetti messi a gara.
- Attivazione di tirocini formativi per il recupero di attività pregresse inerenti l’amministrazione di condomini.
- Attivazione delle procedure volte alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo decentrato che consenta di ridurre in maniera apprezzabile le risorse destinate all’incentivazione del personale che saranno interamente acquisite come economie e destinate prevalentemente alle attività istituzionali.
- Relativamente all’anno 2017, le politiche del personale saranno definite dalla Società a seguito della predisposizione del piano industriale e saranno improntate sul contenimento dei costi e sul rispetto degli adempimenti fissati dai soci attraverso il contratto di servizio e sulla base delle previsioni normative.

considerato che l’art. 18 comma 2bis della L. 112/08, sopra citato, prevede espressamente, nel primo inciso, che le società a partecipazione pubblica debbano attenersi al principio di riduzione dei costi del personale da attuarsi sia mediante le politiche assuntive che il contenimento degli oneri contrattuali;

tenuto conto che detto principio, a valere già come affermazione di un obbligo generale da esplicitare attraverso gli atti di indirizzo emessi dall’Ente controllante, rappresenta un obiettivo generale nella gestione delle società pubbliche che, come sovente affermato in giurisprudenza, costituiscono strumenti per rendere più efficiente, efficace ed economica l’attività di erogazione di servizi pubblici con effetti “anche di razionalizzazione della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici”;

visto il bilancio di previsione della Società per l’anno 2016, allegato alla nota suddetta, nel quale si prevede a fronte di un assestato 2015 pari a 2.340.700 euro, una previsione di spesa complessiva riferita al personale per l’anno 2016 pari a 2.590.000 euro;

vista la successiva comunicazione in data 4 aprile 2016 nella quale viene precisato che le spese di personale risultanti dal conto economico al 31.12.2015 ammontano ad euro 2.260.577 mentre i costi di produzione sono quantificati in euro 11.685.700;

considerato che l’aumento di spesa di personale, come sopra descritto, viene giustificato dalla Società con la considerazione che, a decorrere dall’anno 2011, sono cessati dal servizio 10 dipendenti a tempo indeterminato di varia qualifica e categoria a fronte dell’assunzione di n. 2

dipendenti di categoria B e del passaggio di livello di altri due dipendenti (dei quali uno, già quadro, divenuto dirigente ed un altro passato dalla categoria C2 alla categoria B3) per un saldo in riduzione della spesa derivante dal turn-over pari a euro 547.701.

ritenuto, tuttavia, che la riduzione della spesa di personale, se rapportata agli anni di riferimento, costituisca una mera applicazione dei principi generali che devono guidare l'azione delle Società a partecipazione pubblica e che sono stati costantemente applicati anche all'interno di questa Amministrazione che ha visto negli anni una significativa riduzione della spesa di personale;

considerato, a tal fine, quanto affermato dalla Corte dei Conti sez. Regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 1/15 nella quale si prefigura la possibilità da parte dei Comuni di esercitare il giusto contemperamento tra l'obbligo di ridurre la spesa di personale e la necessità di garantire l'operatività della società in presenza, tuttavia, di fatti rilevanti che determinino variazioni all'interno del quadro aziendale predefinito;

valutata, dunque, la necessità, in relazione alla Società, di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 18 comma 2 bis della L. 112/08;

viste le precedenti deliberazioni assembleari della medesima Società con le quali è stata disposta l'istituzione della figura del Direttore Generale che è stato nominato, a seguito della svolgimento di selezione pubblica, in data 7.9.2015;

tenuto conto che lo stesso ha successivamente rassegnato le proprie dimissioni in data 14.2.2016;

valutato di confermare la scelta organizzativa già effettuata, dando l'indirizzo di procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale, privilegiando i candidati risultati idonei nella selezione pubblica già svolta e procedendo, laddove i medesimi siano indisponibili, alla indizione di una nuova procedura selettiva;

ritenuto che, avendo il Direttore Generale espletato il proprio incarico per un periodo limitato nel corso dell'anno 2015, con imputazione al conto finale della somma di euro 30.981 a fronte di un costo annuo di euro 110.313 oltre oneri; la complessiva somma riferita all'anno 2015 rispetto alla quale calcolare la riduzione della spesa di personale per l'anno 2016 debba essere implementata dell'importo necessario a garantire la retribuzione della suddetta figura direttoriale in riferimento al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico;

ritenuto, peraltro, che l'autonomia organizzativa e gestionale della società debba essere garantita, consentendo alla stessa di effettuare le scelte operative ritenute più consone per il perseguimento dell'obiettivo di garantire il migliore svolgimento del servizio ad essa affidato, nel rispetto degli indirizzi generali sotto declinati e delle norme di legge e regolamentari interne vigenti;

visto l'art. 18 comma 2 bis che prevede che gli enti controllanti, nel fornire i propri indirizzi, tengano conto delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

vista, a tal proposito, la legge 208/15 (legge di stabilità) che al comma 227 dell'art. 1 stabilisce che per gli anni 2016, 2017, 2018 le amministrazioni pubbliche possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

dato atto tuttavia che la medesima legge al comma 228 dell'art. 1 prevede che per il solo anno 2016 possano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 quater del D.L. 90/14 convertito nella L. 114/14 che testualmente recita “ fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5 la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2014 nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”;

verificato che, sulla base dei dati a consuntivo comunicati dalla Società, la incidenza della spesa di personale rispetto ai costi di produzione è pari al 19,34 per cento;

ritenuto, alla luce di quanto sopra di, assegnare alla Società Casa Livorno S.p.a. i seguenti indirizzi per l'anno 2016 in materia di contenimento della spesa di personale, rimettendo alla autonomia gestionale e operativa della Società le scelte in ordine alle modalità mediante le quali garantire la migliore organizzazione della struttura per lo svolgimento del servizio ad essa affidato secondo principi di efficienza, economicità ed efficacia:

- 1) Procedere, relativamente all'anno 2016, alla riduzione della spesa complessiva destinata al personale avendo a riferimento la somma stanziata a tal fine nel corso dell'anno 2015, così come risultante dal rendiconto finale, aumentata dell'importo lordo necessario per finanziare la figura del Direttore Generale in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico;**
- 2) Attuare forme di riorganizzazione della struttura che consentano la migliore gestione aziendale pur in presenza di una riduzione del numero dei dipendenti in servizio, recuperando sotto tale profilo la maggiore produttività presupposta dagli obiettivi sottostanti la manovra proposta;**
- 3) Ove dette forme di riorganizzazione non siano sufficienti, nel limite del principio di cui al punto 1), il reperimento del personale necessario dovrà essere prioritariamente effettuato mediante il ricorso alle procedure di mobilità tra società partecipate ai sensi del comma 563 e segg. dell'art. 1 della Legge 147/13 secondo la procedura delineata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14.1.2014;**
- 4) Preso atto di quanto dichiarato dalla Società circa l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente al di sotto del 25 per cento, far fronte alle necessità di reintegro/nuovi apporti di personale residuali dopo l'esperimento delle procedure di cui al punto precedente, procedendo alle assunzioni a tempo indeterminato nella misura pari, per il solo anno 2016, al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, in analogia a quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 3 comma 5 quater del D.L. 90/14 convertito nella L. 114/14;**
- 5) Procedere alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei principi indicati nell'art. 35 comma 3 del D.lgs. n. 165/01 e delle norme regolamentari interne già approvate;**
- 6) Ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per far fronte ad esigenze contingenti e temporanee sempre nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale e nei limiti previsti dalla normativa vigente.**

Ritenuto, peraltro, di fornire i seguenti indirizzi generali rispetto alla contrattazione integrativa decentrata da attuarsi, secondo quanto previsto dalla Società nella relazione presentata, nel corso del corrente anno solare:

- 1) **Per l'anno 2016 l'importo delle somme complessivamente destinate al salario accessorio dei dipendenti (ivi comprese quelle destinate alle progressioni orizzontali laddove previste dalla normativa contrattuale di riferimento) non può superare il corrispondente importo totale determinato per l'anno 2015 e deve essere, comunque, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in analogia a quanto previsto dal comma 236 dell'art. 1 della L. 208/15 per le amministrazioni pubbliche;**
- 2) **La erogazione di incentivi o premi al personale può avvenire solo a seguito del conseguimento di risultati economici di esercizio in equilibrio. In ogni caso, la corresponsione di premialità deve essere effettuata dagli organi societari preposti sulla base di obiettivi predefiniti e sulla valutazione del loro effettivo conseguimento, secondo criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa da ogni singolo lavoratore.**
- 3) **E' fatto divieto di attuare progressioni verticali, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche, essendo solo possibile riservare, nell'ambito di procedure concorsuali, una quota non superiore al 50% dei posti messi a selezione a favore del personale interno;**
- 4) **L'eventuale ricorso a procedure di progressione orizzontale (ove espressamente previste dalla normativa contrattuale di riferimento) destinate ai dipendenti deve assumere valore residuale rispetto alle generali politiche di incentivazione del personale e deve essere giustificato da precise scelte organizzative dalle quali emerga la necessità di implementare mansioni e responsabilità connesse ai nuovi ruoli svolti. Inoltre, le progressioni dovranno essere attuate avendo unicamente a riferimento, nella scelta dei dipendenti coinvolti, il merito e la fattiva partecipazione prestata dagli stessi nell'attuazione degli obiettivi aziendali;**

ritenuto di rimettere a successivo atto la individuazione delle politiche del personale relativamente all'anno 2017, nella considerazione che la stessa Società prevede di elaborare le sue proposte a seguito della redazione di apposito piano industriale;

ritenuto, peraltro, conclusivamente di disporre che la Società presenti, in conseguenza del presente atto, un programma nel quale siano descritte, anche dal punto di vista finanziario, le azioni previste sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, ivi comprese quelle relative alle procedure di mobilità tra società partecipate individuate ed attivate sulla base della deliberazione G.C. n. 13/14 citata in premessa;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 per permettere la celere adozione degli indirizzi in esso contenuti da parte della società interessata;

dato atto che il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 D.Lgs 267/2000 non deve essere espresso sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al Consiglio che abbiano il contenuto di meri atti di indirizzo;

dato, altresì, atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

- 1) di definire richiamando integralmente quanto descritto in premessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2bis del D.L. 112/2008 come risultante dalle modificazioni introdotte dal D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 e dal D.L. 90/2014 convertito nella L.114/2014 gli indirizzi in materia di contenimento della spesa di personale relativamente all'anno 2016 e 2017 cui la Società Casa Livorno e Provincia p.a. è tenuta ad adeguarsi;
- 2) di dare mandato alla Società suddetta di adottare gli indirizzi in questione con propri provvedimenti che, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, devono venire recepiti in sede di contrattazione di secondo livello;
- 3) di disporre che la Società presenti all'Amministrazione Comunale un programma, anche finanziario, nel quale siano descritte le azioni da attuare sulla base degli indirizzi con il presente atto assegnati, ivi comprese quelle relative alle procedure di mobilità tra società partecipate individuate ed attivate sulla base della deliberazione G.C. n. 13/14 citata in premessa;
- 4) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00 per permettere la celere adozione degli indirizzi in esso contenuti da parte della Società partecipata.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Ascione

Il Vice Sindaco
Stella Sorgente